

SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



♦ [Principali adempimenti mesi di agosto/settembre 2016](#)

Pag. 1



♦ [Fatturazione elettronica per tutti](#)
♦ [Differimento al 22.08 delle scadenze fiscali](#)
♦ [Calcolo del super ammortamento](#)
♦ [Procedure esecutive nel "Decreto banche"](#)

Pag. 2
Pag. 3
Pag. 4
Pag. 6



In evidenza

CANCELLAZIONE IPOTECA

- Dal 8.07.2016 è possibile verificare direttamente su Internet la cancellazione dell'ipoteca sul proprio immobile, tramite i canali Fisconline ed Entratel dell'Agenzia delle Entrate. Chi ha estinto un proprio debito può controllare lo stato della comunicazione di estinzione dell'obbligazione inviata dal creditore (come, per esempio, la banca), consultando gratuitamente l'apposito registro. Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale, escluse le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le altre zone in cui vige il sistema tavolare.



Principali adempimenti mesi di agosto/settembre 2016

Lunedì 1 agosto	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (D.L. 132/2014).
Martedì 16 agosto	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre 2016, mediante il modello F24.
	Inps	Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2016.
	Inail	Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2015 e all'acconto 2016, devono effettuare il versamento della relativa rata.
	Imposte dirette	Unico 2016 - Termine entro il quale è possibile effettuare, con la maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap per tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.
Sabato² 20 agosto	Diritto annuale C.C.I.A.A.	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese interessate dagli studi di settore, già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
	Enasarco	Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2016.
Mercoledì 31 agosto	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - A decorrere dal 2015 la sospensione feriale dei termini è fissata dal 1 al 31.08 di ogni anno.
Giovedì 1 settembre	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dall'1.08.2016 (D.L. 132/2014).
Giovedì 15 settembre	Imposte dirette	Mod. 770 Semplificato e Ordinario - Un D.P.C.M. alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri rinvia al 15.09.2016 il termine di presentazione del mod. 770 Semplificato e Ordinario.
Martedì 20 settembre	Comunicazione Black list	Invio - Termine per l'invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015.
Venerdì 30 settembre	Imposte dirette	Unico 2016 - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari del modello Unico 2016 per le persone fisiche obbligate alla presentazione in via telematica e per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare.
	Iva	Dichiarazione Irap - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari abilitati. Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.



Fatturazione elettronica per tutti

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver reso disponibile la prima versione dell'applicazione web gratuita per generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche da parte dei contribuenti con partita Iva; al riguardo, è stato preparato un apposito [sito](#) che illustra ai contribuenti le modalità di utilizzo del nuovo servizio. Inoltre, è stato comunicato il rilascio futuro di un'applicazione per smartphone e tablet per l'utilizzo in mobilità a tutti gli utenti.

APPLICAZIONE WEB

- L'applicazione web consente ai contribuenti con partita Iva di generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche.
- I soggetti vi possono accedere utilizzando le credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate oppure mediante l'identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.

Vantaggi

L'applicazione web delle fatture elettroniche ha l'obiettivo di semplificare i rapporti tra il Fisco e i contribuenti. Con l'uso della fatturazione elettronica si avvia la digitalizzazione dei processi amministrativi, così che vi sia un risparmio di carta, stampa, spedizione e archiviazione e con tale gestione efficiente dovrebbero ridursi gli errori e i relativi oneri.

GENERAZIONE FATTURA

- Dopo avere effettuato l'accesso e scelto "Fatturazione elettronica", l'utente, selezionando il riquadro "Genera una nuova fattura", deve scegliere il formato di fattura tra "ordinaria", "semplificata" e "PA".
- Una volta effettuata la scelta, l'utente visualizzerà il primo quadro di compilazione della fattura che riporta i dati principali relativi al blocco, sempre obbligatorio, contenente i dati relativi al cedente/prestatore, ereditati dalla base informativa dell'Anagrafe Tributaria.

Tali dati possono essere eventualmente salvati, così che non siano da inserire nelle successive generazioni.

- In seguito, si deve compilare il secondo blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del cessionario/committente. Anche in tale caso è possibile salvarli in una rubrica, fino a un massimo di 500 contatti. Il terzo blocco riguarda l'inserimento dei beni e servizi oggetto della fattura.
- Infine, prima della generazione è necessario verificare i dati inseriti e, in seguito, sarà visualizzato il riepilogo della fattura compilata, che potrà essere salvata (anche con un apposito sigillo elettronico), esportata o personalizzata.

TRASMISSIONE FATTURA

- Dopo aver generato la fattura, fino al 31.12.2016 l'utente può decidere se inviare una fattura verso le pubbliche amministrazioni attraverso il Sistema di Interscambio o verso i privati. Per l'utente che voglia inviare una fattura nei formati "Fattura Ordinaria" e "Fattura Semplificata" si apre il client di posta elettronica pre-configurato sul computer dell'utente.
- Inoltre, i file in formato "Fattura Ordinaria" e "Fattura Semplificata" che arrivano al Sistema di Interscambio in questo periodo saranno scartati.

La trasmissione è possibile purché i dati del fornitore presenti in fattura corrispondano ai dati del soggetto per conto del quale si sta operando.

CONSERVAZIONE FATTURA

- Il servizio di conservazione delle fatture ha come requisito l'adesione a un accordo di servizio specifico, mediante esplicita accettazione delle condizioni in esso contenute dall'utente nell'area del servizio di conservazione.
- In tale area è possibile:
 - conservare fatture singole o fatture singole contenute in file archivio nel sistema di conservazione gratuito dell'Agenzia delle Entrate;
 - richiedere l'esibizione di fatture conservate nel sistema di conservazione dell'Agenzia delle Entrate, anche se l'accordo di servizio è stato revocato;
 - visualizzare gli esiti delle proprie richieste e di reperire la messaggistica di ritorno del sistema di conservazione dell'Agenzia delle Entrate anche se l'accordo di servizio è stato revocato;
 - scaricare i "Pacchetti di distribuzione" contenenti le fatture per le quali si è chiesta l'esibizione, a valle di motivazione specifica, al sistema di conservazione dell'Agenzia delle Entrate anche se l'accordo di servizio è stato revocato.



Differimento al 22.08 delle scadenze fiscali

L'art. 3- quater D.L. 2.03.2012, n. 16 ha "messo a regime" il differimento al 20.08 dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1.08 al 20.08 di ogni anno. Tuttavia, quest'anno, il termine slitta ulteriormente al 22.08.2016, poiché il 20.08 e il 21.08 sono giorni festivi.

PROROGA	Oggetto	Si tratta, in particolare, del versamento unitario delle imposte sui redditi e delle ritenute alla fonte, dell'Iva, delle imposte sostitutive, dell'Irap, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro, dei premi INAIL e degli interessi previsti in caso di pagamenti rateali.
	Termini	<ul style="list-style-type: none"> • Sono prorogati al 22.08.2016 i termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1.08 al 20.08 di ogni anno. • Sono prorogati al 22.08.2016 anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso scadenti nel periodo tra il 1.08 e il 21.08.2016.
ALTRI ADEMPIMENTI PROROGATI	Adempimenti diversi dai versamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Sono differiti al 22.08 anche gli altri "adempimenti fiscali" diversi dai versamenti con il modello F24, aventi scadenza nel periodo in commento. A titolo esemplificativo, beneficiano del differimento al 22.08.2016 i seguenti adempimenti fiscali: <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo di emissione e di registrazione delle fatture relative alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese di luglio 2016 (scadenza ordinaria 16.08.2016); - l'obbligo di emissione e di registrazione delle fatture relative alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese di luglio 2016 nei confronti del medesimo soggetto (scadenza ordinaria 16.08.2016); - l'obbligo di emissione e di registrazione delle fatture relative alle "prestazioni di servizi generiche" rese nei confronti di committenti comunitari o extra-comunitari effettuate nel mese di luglio 2016 (scadenza ordinaria 16.08.2016); - l'obbligo di emissione e di registrazione delle fatture (autofattura) relative alle prestazioni di servizi "generiche" commissionate ad un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese di luglio 2016 (scadenza ordinaria 16.08.2016); - l'obbligo di integrazione e di registrazione delle fatture relative alle prestazioni di servizi, nonché agli acquisti intracomunitari, ricevute da un soggetto passivo stabilito in territorio comunitario, effettuate nel mese di luglio 2016 (scadenza ordinaria 16.08.2016); - l'obbligo di emissione e di registrazione delle fatture relative alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese di luglio 2016 (scadenza ordinaria 16.08.2016); - la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute dagli esportatori abituali nel mese di luglio 2016 (scadenza ordinaria 16.08.2016).
	Mod. 770/2016	Sembra imminente l'ufficializzazione della proroga al 15.09.2016 della scadenza di invio del modello 770/2016 Semplificato e Ordinario, il cui termine, per effetto del differimento dei termini scadenti nel periodo feriale, è già slittato al 22.08.2016.



Calcolo del super ammortamento

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un'agevolazione ai fini delle imposte sui redditi (ma non ai fini Irap), per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016. Si tratta del riconoscimento di un maggior valore di acquisizione del bene, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il cui costo è maggiorato del 40%.

AMBITO APPLICATIVO

- Titolari di reddito d'impresa, esercenti arti e professioni.
- Investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati **dal 15.10.2015 al 31.12.2016**.

Fruiscono del super ammortamento anche i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.

Beni esclusi

- Investimenti in fabbricati e costruzioni.
- Investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce coefficienti di ammortamento **inferiori al 6,50%**.
- Investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. n. 208/2015.
- Non sono agevolati né gli investimenti in beni immateriali, né quelli privi del requisito di novità.

AGEVOLAZIONE

- Il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (la maggiorazione è sulla quota capitale del canone).
- Sono, altresì, maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli autoveicoli a deducibilità limitata.

L'agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi ma non ai fini Irap.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO

Valore

- La maggiorazione del 40% si concretizza in una **deduzione che opera in via extracontabile** e che è fruita:
 - per quanto riguarda l'**ammortamento dei beni** di cui agli artt. 102 e 54 del Tuir (beni materiali), in base ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31.12.1988 (ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa);
 - per quanto riguarda il **leasing**, in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31.12.1988.

Limite

Qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi.

Costo

- Il costo rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione è quello determinato ai sensi dell'art. 110 Tuir.
- Il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l'eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.



Calcolo del super ammortamento

Esempio

Acquisto di bene strumentale nuovo

Dati esempio

- Il 30.06.2016 è acquistato un bene materiale strumentale nuovo, del costo storico di € 100.000,00 e il cui coefficiente di ammortamento fiscale (D.M. 31.12.1988) è pari al 20%.
- Si ipotizzano le seguenti situazioni:

1. Il bene è ammortizzato ai fini civilistici con il coefficiente del 20%.

Costo		Anno	Ammortamento civilistico ¹	Ammortamento fiscale		Risparmio Ires ²
Storico	Maggioraz. 40%		Quota amm.to	Quota amm.to	Quota amm.to maggiorata	
€ 100.000,00	€ 40.000,00	2016	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.000,00	€ 1.100,00
		2017	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 1.920,00
		2018	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 1.920,00
		2019	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 1.920,00
		2020	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 1.920,00
		2021	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.000,00	€ 960,00
			€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 40.000,00	€ 9.740,00

2. Il bene è ammortizzato ai fini civilistici con il coefficiente del 20% ed è ceduto il 31.12.2019 per € 50.000,00. La plusvalenza è pari a € 20.000,00 (€ 70.000,00 - € 50.000,00) sia ai fini civilistici sia ai fini fiscali (in quanto è irrilevante il super-ammortamento).

Costo		Anno	Ammortamento civilistico ¹	Ammortamento fiscale		Risparmio Ires ²
Storico	Maggioraz. 40%		Quota amm.to	Quota amm.to	Quota amm.to maggiorata	
€ 100.000,00	€ 40.000,00	2016	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.000,00	€ 1.100,00
		2017	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 1.920,00
		2018	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 1.920,00
		2019	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 1.920,00
			€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 28.000,00	€ 6.860,00

3. Il bene è ammortizzato ai fini civilistici con il coefficiente del 10%.

Costo		Anno	Ammortamento civilistico ¹	Ammortamento fiscale		Risparmio Ires ²
Storico	Maggioraz. 40%		Quota amm.to	Quota amm.to	Quota amm.to maggiorata	
€ 100.000,00	€ 40.000,00	2016	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 4.000,00	€ 1.100,00
		2017	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 1.920,00
		2018	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 1.920,00
		2019	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 1.920,00
		2020	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 1.920,00
		2021	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.000,00	€ 960,00
		2022	€ 10.000,00			
		2023	€ 10.000,00			
		2024	€ 10.000,00			
		2025	€ 10.000,00			
		2026	€ 5.000,00			
			€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 40.000,00	€ 9.740,00

Note

1. Ai fini civilistici, la regola di utilizzare la metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile se la quota di ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso (OIC 16).
2. Aliquota Ires 27,50%; dal 1.01.2017 l'aliquota Ires è pari al 24,00%.



Procedure esecutive nel "Decreto banche"

È stato convertito in legge il D.L. 3.05.2016, n. 59, cosiddetto "decreto banche", che prevede disposizioni in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Si sintetizzano le principali modifiche.

<p>PEGNO NON POSSESSORIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gli imprenditori possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. • Caratteristica essenziale della tipologia di pegno in esame è la mancanza di spossessamento. 										
<p>FINANZIAMENTO GARANTITO DA IMMOBILI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca, o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, può essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <p>È esclusa l'abitazione principale del datore di ipoteca, del suo coniuge o di suoi parenti e affini entro il 3° grado.</p> </div> • In caso di inadempimenti, il creditore ha diritto di rivalersi sul debitore senza procedimenti giudiziari, prevedendo il passaggio di proprietà dell'immobile, sempre che al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempito. 										
<p>REGISTRI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È istituito presso il Ministero della Giustizia un registro elettronico relativo a: <ul style="list-style-type: none"> - le procedure di espropriazione forzata immobiliari; - le procedure d'insolvenza; - gli strumenti di gestione della crisi. • Tale registro ha l'obiettivo di creare un mercato dei crediti deteriorati, mediante la circolazione di informazioni per la stima dei valori dei crediti. 										
<p>BENE PIGNORATO</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Opposizione all'esecuzione</td> <td style="padding: 5px;">L'opposizione all'esecuzione per espropriazione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene, sempre che sia fondata su fatti sopravvenuti oppure che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Liberazione dell'immobile</td> <td style="padding: 5px;">La liberazione dell'immobile pignorato deve essere attuata dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, anche senza l'osservanza delle formalità previste per l'esecuzione per consegna o rilascio.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Visita preventiva</td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> • Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro 7 giorni dalla richiesta. • La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Vendita dei beni</td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> • La vendita dei beni immobili pignorati dovrà avvenire obbligatoriamente con modalità telematiche. • Tale bene potrà essere assegnato a favore di un terzo da comunicare entro 5 giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Pagamento parziale</td> <td style="padding: 5px;">I giudici dell'esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare.</td> </tr> </table>	Opposizione all'esecuzione	L'opposizione all'esecuzione per espropriazione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene, sempre che sia fondata su fatti sopravvenuti oppure che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente.	Liberazione dell'immobile	La liberazione dell'immobile pignorato deve essere attuata dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, anche senza l'osservanza delle formalità previste per l'esecuzione per consegna o rilascio.	Visita preventiva	<ul style="list-style-type: none"> • Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro 7 giorni dalla richiesta. • La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. 	Vendita dei beni	<ul style="list-style-type: none"> • La vendita dei beni immobili pignorati dovrà avvenire obbligatoriamente con modalità telematiche. • Tale bene potrà essere assegnato a favore di un terzo da comunicare entro 5 giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. 	Pagamento parziale	I giudici dell'esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare.
Opposizione all'esecuzione	L'opposizione all'esecuzione per espropriazione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene, sempre che sia fondata su fatti sopravvenuti oppure che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente.										
Liberazione dell'immobile	La liberazione dell'immobile pignorato deve essere attuata dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, anche senza l'osservanza delle formalità previste per l'esecuzione per consegna o rilascio.										
Visita preventiva	<ul style="list-style-type: none"> • Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro 7 giorni dalla richiesta. • La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. 										
Vendita dei beni	<ul style="list-style-type: none"> • La vendita dei beni immobili pignorati dovrà avvenire obbligatoriamente con modalità telematiche. • Tale bene potrà essere assegnato a favore di un terzo da comunicare entro 5 giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. 										
Pagamento parziale	I giudici dell'esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare.										
<p>FALLIMENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il comitato dei creditori può essere costituito con modalità telematica, senza la necessità di convocazione dinanzi al curatore. • È stata data la possibilità di stabilire l'udienza e l'adunanza dei creditori in modalità telematica al fine di salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori. • Rappresenta giusta causa per la revoca del curatore il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione. 										